

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01102/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2024, proposto da

Agri. Lub Società Cooperativa Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Fincalabra S.p.A., non costituita in giudizio;

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Casa di Cura S. Rita Dott. Caparra S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

atti che hanno comportato l'esclusione dalla procedura avviata con l'Avviso per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari alle PMI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 il dott. Giampaolo De Piazzì e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'esclusione della ricorrente risulta espressamente disposta per la ritenuta non conformità della domanda dalla stessa presentata, risultata redatta sul fac-simile del modello in formato editabile anziché generata e scaricata dalla piattaforma, e quindi in affermata difformità da quanto previsto dagli art. 4.2 e 4.4 dell'avviso pubblico;

Considerato che l'art. 4.2, comma 1, dell'avviso pubblico impone che le domande debbano essere compilate secondo il modulo allegato e disponibile sul sito, e che il successivo art. 4.4 descrive la documentazione da allegare alla domanda, prescrivendo che la produzione documentale debba avvenire con le modalità previste negli artt. 4.2 e 4.3 dell'avviso pubblico;

Rilevato che l'art. 4.3, comma 2, sanziona con la irricevibilità, fra l'altro, le domande che risultino «difformi da quanto indicato»;

Considerato che, per consolidata giurisprudenza, l'interpretazione degli atti amministrativi, compresi quelli che costituiscono la *lex specialis* di un procedimento concorsuale, va compiuta sulla base dei canoni ermeneutici tratteggiati per i contratti, fra i quali assume carattere prioritario il criterio dell'interpretazione letterale, scolpito nell'art. 1362 c.c. (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 19 giugno 2023, n. 5989/2023);

Rilevato che l'indicazione di scaricare il file della domanda generato dal sistema si trova nell'art. 5 della guida utente, rubricato «Caricamento degli allegati» collocato a pag. 15 della stessa guida, disposizione non espressamente richiamata nelle previsioni dell'avviso pubblico che prescrivono la irricevibilità;

Considerato che l'amministrazione resistente non ha motivatamente allegato l'impossibilità o l'estrema difficoltà di valutazione della domanda della ricorrente in considerazione del modello utilizzato, che appare comunque completo di tutti gli elementi richiesti;

Ritenuto, per quanto precede, che le censure avanzate da parte ricorrente non si presentano prive di apprezzabili profili di verosimile fondatezza, e che appare altresì sussistere il requisito del pregiudizio rappresentato dall'esaurimento dei fondi disponibili;

Ritenuto, pertanto, sussistere i presupposti per la concessione delle invocate misure cautelari, con conseguente obbligo per l'amministrazione regionale di ammettere la ricorrente al seguito della procedura concorsuale e di esaminarne la domanda;

Ritenuto altresì, in considerazione della domanda avanzata dalla ricorrente, e visto l'art. 49, comma 3, c.p.a., di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al predetto procedimento concorsuale mediante notificazione per pubblici proclami stante il numero elevato dei destinatari, da effettuare mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della regione Calabria, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il rispetto delle seguenti indicazioni:

1) sulla Home Page del sito web istituzionale della regione Calabria deve essere pubblicato un avviso che abbia la seguente dicitura: «NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI – impugnazione, avanti al T.A.R. Calabria - Catanzaro, degli atti aventi ad oggetto il procedimento “PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027. OP1 - UNA CALABRIA PIÙ SMART - Priorità 1 - RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ - Obiettivo specifico RSO1.3. “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI,

anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.1 - Competitività del sistema produttivo regionale - Avviso Pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI”, e precisamente dei seguenti atti: a) DDG n. 7412 del 29 maggio 2024 di approvazione degli esiti della valutazione delle istanze di riesame pervenute ai sensi dell’art. 4.7 punto 2 dell’Avviso; b) DDG n. 7807 del 6 giugno 2024 di approvazione graduatorie definitive e Concessione Aiuti con relativi Codici COR Concessioni. Approvazione Linee Guida; c) avviso pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari alle pmi - ottobre 2023, approvato con DDG n. 15525 del 30 ottobre 2023; d) DDG n. 4719 di data 8 aprile 2024 di approvazione graduatorie provvisorie delle istanze pervenute dal progressivo n. 401 al progressivo n. 500»;

2) il medesimo avviso deve essere pubblicato nella sezione «Atti di Notifica» del sito web istituzionale;

3) in calce all’avviso pubblicato su entrambe le pagine web devono essere scaricabili quattro file:

3.1) un documento (denominato «AVVISO NOTIFICA») che menzioni: (i) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; (ii) il nome della società ricorrente e l’indicazione delle amministrazioni intime; (iii) il seguente oggetto del procedimento giurisdizionale: «ricorso avverso il DDG n. 7412 del 29 maggio 2024 di approvazione degli esiti della valutazione delle istanze di riesame pervenute ai sensi dell’art. 4.7 punto 2 dell’Avviso relativo al procedimento “PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027. OP1 - UNA CALABRIA PIÙ SMART - Priorità 1 - RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ - Obiettivo specifico RSO1.3. “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.1 - Competitività del sistema produttivo regionale - Avviso Pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI”, nonché avverso DDG n. 7807 del 6 giugno 2024, di

approvazione graduatorie definitive e Concessione Aiuti con relativi Codici COR Concessioni. Approvazione Linee Guida, nonché ancora avverso l'avviso pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari alle pmi - ottobre 2023, approvato con DDG n. 15525 del 30 ottobre 2023, nonché avverso il DDG n. 4719 di data 8 aprile 2024 di approvazione graduatorie provvisorie delle istanze pervenute dal progressivo n. 401 al progressivo n. 500»; (iv) l'indicazione che l'elenco dei controinteressati – individuati nei soggetti partecipanti al predetto procedimento concorsuale ed in modo particolare quelli collocati nella predetta graduatoria – è presente in altro file allegato; (v) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi"; (vi) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

3.2) un documento (denominato «ELENCO CONTROINTERESSATI») contenente l'elenco di tutti i controinteressati – con dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi per ragioni di privacy – da individuarsi nei soggetti partecipanti al procedimento e collocati nelle graduatorie provvisorie;

3.3) la presente ordinanza del T.A.R. Catanzaro;

3.4) un documento, denominato «RICORSO», contenente la copia del ricorso introduttivo del giudizio;

Ritenuto, ancora, che:

- la parte ricorrente deve fornire alla regione Calabria, su supporto informatico, i file del predetto avviso, dell'elenco dei controinteressati, della presente ordinanza e della copia del ricorso;

- la parte ricorrente deve versare (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia) euro 100,00 (cento/00) all'Amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultima, per l'attività di pubblicazione sul sito;

- la Regione Calabria: a) non deve rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata; b) deve rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso e del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, inoltre, che dette pubblicazioni debbano essere effettuate nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento degli adempimenti prescritti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento;

Ritenuto, altresì, di fissare la trattazione della causa all'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025;

Considerato, infine, che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate fra le parti, tenuto conto della complessità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) così dispone:

a) accoglie l'istanza di tutela cautelare con conseguente obbligo per l'amministrazione regionale di ammettere la ricorrente al seguito della procedura concorsuale e di esaminarne la domanda;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 marzo 2025;

c) dispone l'integrazione del contraddittorio, tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario

Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giampaolo De Piazzi

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO